

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 gennaio 2023.

Riparto del contributo in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto, in particolare, l'art. 4, primo comma, della legge n. 833 del 1978, che demanda alla legge dello Stato l'emanazione delle norme «dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale», tra le altre, in materia di «raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano»;

Visto il successivo art. 6, primo comma, lettera c), della legge n. 833 del 1978, che individua tra le funzioni amministrative di competenza dello Stato, la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti, tra l'altro, gli emoderivati;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto: «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che determina i livelli essenziali di assistenza ed in particolare l'art. 47, rubricato «Attività trasfusionali» ove è previsto che il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di attività trasfusionali i servizi e le prestazioni individuati dall'art. 5, della legge n. 219 del 2005;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e, in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale si dispone che con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali;

Visto l'art. 11, della legge n. 219 del 2005, che definisce alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia sanitaria, «in considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie»;

Visto l'art. 12, della legge n. 219 del 2005, ove si prevede, con decreto del Ministro della salute, l'istituzione del Centro nazionale sangue, presso l'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento delle funzioni di coordinamen-

to e di controllo tecnico scientifico, nelle materie disciplinate dalla summenzionata legge;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007 recante «Istituzione del Centro nazionale sangue» struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 25 giugno 2007, n. 145;

Visto, inoltre, l'art. 18, della legge n. 219 del 2005 di istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali all'interno del sistema informativo sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 16 gennaio 2008, n. 13;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 219 del 2005, tra il Governo, le regioni e province autonome per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 100/CSR del 8 luglio 2021);

Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2021 recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2021, n. 232;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2022 recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 luglio 2022, n. 154;

Visto l'art. 39-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale» che ha concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

Considerato che le sopra citate risorse, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, risultano iscritte sul capitolo di bilancio 4382, piano gestionale 1, denominato «Somme da assegnare alle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale», afferente al centro di responsabilità della Direzione generale della prevenzione sanitaria, e istituito per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Tenuto conto che la disposizione in parola è stata introdotta in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entrata in vigore dal 16 luglio 2022 e ha necessitato



di un successivo provvedimento di attuazione da parte del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle quote assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma;

Ritenuto pertanto, opportuno, al fine di un efficace impiego del citato contributo *una tantum* pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, prevederne l'utilizzo per le spese sostenute nell'anno 2022 e nel primo semestre dell'anno 2023;

Vista la nota del Centro nazionale sangue (CNS), acquisita al prot. DGPRES - 41696 del 5 ottobre 2022, di proposta di criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 39-bis del decreto-legge 50 del 2022, da corrispondersi alle regioni e province autonome che hanno stipulato con le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, le convenzioni di cui all'accordo Stato-regioni del 8 luglio 2021 (Rep. atti n. 100/CSR) per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non già oggetto di rimborso;

Ritenuto di ripartire il summenzionato contributo sulla base degli indicatori di complessità del sistema sanitario e di efficienza relativa all'attività di donazione di sangue per la produzione di globuli rossi concentrati e di conferimento del plasma all'industria in quanto indici significativamente influenzati dall'attività svolta dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue;

Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1° gennaio 2022;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio atti n. 5/CSR dell'11 gennaio 2023);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di riparto del contributo concesso ai sensi dell'art. 39-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non già rimborsati ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

Criteri e modalità di riparto delle risorse

1. Il contributo di cui al precedente art. 1 è ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

come da tabella 1, parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalità:

per una quota pari al 50% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice di popolazione residente (IP), che rappresenta la complessità relativa del sistema sanitario della regione;

per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice di produzione di globuli rossi (IPGR), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione/provincia autonoma di globuli rossi;

per una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1 sulla base dell'indice di conferimento di plasma all'industria (ICPI), che rappresenta l'efficienza relativa dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della regione/provincia autonoma di conferimento plasma all'industria.

2. Entro il 31 ottobre 2023, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono al Ministero della salute la delibera in cui, acquisita la documentazione delle spese sostenute dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, convenzionate ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 8 luglio 2021, per l'acquisto dei materiali di cui all'art. 1, certificano l'ammontare totale della spesa riferita all'anno 2022 e al primo semestre 2023.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato per la trasmissione delle delibere di cui al comma 2, il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue, valutata la coerenza delle spese indicate nelle delibere stesse rispetto alle disposizioni del presente decreto, eroga alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il contributo di cui all'art. 1, a copertura totale o parziale della spesa sostenuta, nel limite delle risorse indicate nell'allegata tabella 1, per ogni regione e provincia autonoma.

4. Le eventuali risorse non erogate a causa della mancata trasmissione della delibera, o di spese certificate inferiori o non coerenti con quanto previsto alla tabella 1, rimangono nelle disponibilità del Ministero della salute, che provvede a ripartirle in modo proporzionale tra le regioni e le province autonome che abbiano certificato una maggiore spesa.

5. Le regioni e le province autonome ripartiscono le risorse alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue in modo proporzionale alle spese sostenute e in coerenza con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 529



ALLEGATO

Tabella 1. Ripartizione del fondo di cui all'art. 39-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Regione	Popolazione 2021	Produzione globuli rossi anno 2021 (unità)	Plasma all'industria anno 2021 (Kg)	INDICI			Ripartizione sulla base degli indicatori di complessità del sistema sanitario (IP) e di efficienza relativa dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale (IPGR e ICPI)				Totale Regione	
				IP	IPGR	ICPI	50% IP	25% IPGR	25% ICPI	100%		
% del contributo totale												
Indici di calcolo applicati												
Totali di calcolo												
	58.983,122			1.000,00	908,11	317,49	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00		
Valle d'Aosta	123.337	5.341	2.572	2,09	43,30	20,85	2.091,06	23.843,04	32.841,15	58.775,24		
Piemonte	4.252,279	198.608	72.612	72,09	46,71	17,08	72.093,15	25.716,24	26.892,27	124.701,65		
Liguria	1.507,438	68.702	23.554	25,56	45,58	15,63	25.557,11	25.093,56	24.607,41	75.258,08		
Lombardia	9.965,046	451.347	155.539	168,95	45,29	15,61	168.947,42	24.938,12	24.581,07	218.466,60		
PA Trento	542.158	25.175	7.216	9,19	46,43	13,31	9.191,75	25.566,78	20.960,97	55.719,50		
PA Bolzano	535.774	22.800	7.932	9,08	42,56	14,80	9.083,51	23.430,72	23.315,34	55.829,58		
Friuli Venezia Giulia	1.197,295	55.320	29.209	20,30	46,20	24,40	20.298,94	25.439,78	38.419,90	84.158,63		
Veneto	4.854,633	242.754	89.204	82,31	50,00	18,38	82.305,46	27.532,30	28.938,01	138.775,77		
Emilia-Romagna	4.431,816	213.363	100.692	75,14	48,14	22,72	75.137,02	26.507,56	35.781,12	137.425,71		
Toscana	3.676,285	158.864	70.069	62,33	43,21	19,06	62.327,75	23.792,98	30.016,32	116.137,04		
Umbria	859,572	36.226	10.586	14,57	42,14	12,32	14.573,19	23.204,41	19.395,03	57.172,62		
Marche	1.489,789	76.439	35.894	25,26	51,31	24,09	25.257,89	28.250,27	37.943,54	91.451,70		
Lazio	5.715,190	179.267	43.260	96,90	31,37	7,57	96.895,35	17.270,39	11.920,56	126.086,29		
Sardegna	1.579,181	78.450	18.602	26,77	49,68	11,78	26.773,44	27.352,28	18.551,05	72.676,76		
Abruzzo	1.273,660	54.422	17.941	21,59	42,73	14,09	21.593,63	23.526,29	22.183,69	67.303,62		
Campania	5.590,681	168.305	31.992	94,78	30,10	5,72	94.784,42	16.575,43	9.011,92	120.371,77		
Molise	290,769	11.150	2.828	4,93	38,35	9,73	4.929,70	21.113,45	15.316,94	41.360,09		
Puglia	3.912,166	161.007	46.803	66,33	41,16	11,96	66.326,87	22.660,00	18.840,71	107.827,58		
Basilicata	539,999	22.992	7.593	9,16	42,58	14,06	9.155,14	23.443,16	22.144,26	54.742,57		
Calabria	1.844,586	72.939	18.541	31,27	39,54	10,05	31.273,12	21.771,75	15.829,78	68.874,65		
Sicilia	4.801,468	200.323	68.626	81,40	41,72	14,29	81.404,10	22.971,49	22.508,96	126.884,55		
Italia-Media nazionale indici	58.983,122	2.503.794	861.265	1.000,00	42,45	14,60	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00		

